2019

# News Letter

*Roma, 19 dicembre 2019*

A tutti gli Spedizionieri doganali

*Si allega la Newsletter N° 15-2019 del 19 dicembre 2019.*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Codici tributo per gli interessi di credito e quelli di mora sulle risorse proprie tradizionali.*
- *Controlli sulle piante e sui prodotti vegetali.*
- *Elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.*
- *Codici documento previsti in taric ai fini dell'applicazione del sistema REX ai paesi e territori d'oltremare.*
- *Nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione (messaggio IM) per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della salute.*
- *Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.*
- *Reingegnerizzazione AIDA – processi di presentazione merci e importazione.*
- *Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2019. – Anticipazioni.*
- *Variazione del Contributo oli lubrificanti Anno 2020.*
- *Provvedimenti europei*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)*

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Osservatorio Doganale

INDICE

| | |
|---|---|
| Introduzione | 1 |
| **Osservatorio Doganale** | |
| Codici tributo per gli interessi di credito e quelli di mora sulle risorse proprie tradizionali. | 2 |
| Controlli sulle piante e sui prodotti vegetali. | 3 |
| Elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES. | 4 |
| Codici documento previsti in taric ai fini dell'applicazione del sistema REX ai paesi e territori d'oltremare. | 4 |
| Nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione (messaggio IM) per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della salute. | 5 |
| Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore. | 5 |
| Reingegnerizzazione AIDA – processi di presentazione merci e importazione. | 7 |
| Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2019. – Anticipazioni. | 8 |
| Variazione del Contributo oli lubrificanti Anno 2020. | 8 |
| Provvedimenti europei | 7 |

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

## Codici tributo per gli interessi di credito e quelli di mora sulle risorse proprie tradizionali.

Con comunicato del 03.12.2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che per tenere evidenza contabile delle somme riscosse sia titolo di interesse per le "altre agevolazioni di pagamento" – interessi di credito - sulle risorse proprie tradizionali (art. 112 del CDU) che a titolo di "interesse di mora" sulle risorse proprie tradizionali (art.114 del CDU), sono stati istituiti con data inizio validità 1 maggio 2016, sulle linee di lavoro del sistema informatico doganale in AIDA i seguenti nuovi "codici tributo", da utilizzare chiaramente solo per la contabilizzazione degli interessi sulle risorse proprie tradizionali:

- 154 - interessi di credito;
- 158 - interessi di mora;

Nulla è mutato per quanto riguarda gli interessi sui diritti afferenti la fiscalità nazionale, per i quali dovranno continuare ad essere utilizzati i codici 150 (per gli interessi di credito); 156 (per gli interessi di mora); 152 (per gli interessi di mora e di credito su tributi spettanti alla Regione Sicilia). I nuovi codici, già presenti sul

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

sistema informatico doganale in AIDA, sono immediatamente utilizzabili con riferimento al periodo decorrente dal 1 maggio 2016, data di entrata in applicazione del codice doganale.

➥ Il Comunicato è disponibile al seguente link

## Controlli sulle piante e sui prodotti vegetali.

Con comunicato del 10 dicembre 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che a decorrere dal 14.12.2019 i servizi fitosanitari utilizzeranno il sistema unionale TRACES NT per l'emissione dei nulla osta fitosanitari. Tali certificati, identificati da un codice avente una nuova struttura formale, dal 14.12.2019, dovranno essere indicati nella casella 44 della dichiarazione doganale con Codice documento C085 "Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (GU L 261secondo le modalità specificate nel comunicato.
Il comunicato fa inoltre presente che i nulla osta fitosanitari rilasciati prima della suddetta data verranno accettati sino al 31.12.2019, compilando la casella 44 nel seguente modo: Codice documento: C085 "Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (GU L 261)", secondo le modalità riportate nel comunicato.
Sul punto, il Ministero della Salute, UVAC-PIF Veneto-Trentino alto Adige-Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 1948/2019/426 del 12 dicembre 2019 ha informato che la sede centrale del Ministero della Salute ha trasmesso una comunicazione in merito alla decisione della Commissione europea di rinviare a data da destinarsi (entro Gennaio 2020) l'utilizzo del Sistema TRACES-NT per l'emissione del certificato CHED-P per i prodotti di origine animale, per l'importazione dei quali attualmente si può continuare ad utilizzare il Sistema TRACES Classic per la notificare l'emissione del certificato d'importazione (CVEDP/DVCE).
La decisione della Commissione conferma anche che il Sistema TRACES-NT, a partire dal 14 Dicembre (data di entrata in vigore del Regolamento 2017/625 e Relativo Regolamento di Esecuzione n. 2019/1715), può essere utilizzato per l'emissione dei certificati CHED-A per l'importazione di animali vivi, e dello CHED-D per gli alimenti e mangimi di origine non animale.
I regolamenti in questione definiscono infatti nuove modalità di emissione dei certificati di importazione dai paesi terzi (DSCE-A, DSCE-P, DSCE-D) la cui emissione avverrà esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica TRACES-NT, mentre il sistema informatico veterinario integrato TRACES classico dal 14.12.2019 andrà in disuso e non consentirà più la notifica di partite in importazione e l'emissione di certificati d'importazione.
Gli operatori vengono pertanto invitati ad individuare al proprio interno un operatore

"amministratore" per l'impresa di spedizione, il quale, accreditatosi in EU Login, dovrà richiedere la registrazione al Posto di Controllo Frontaliero (PCF) entro e non oltre il 11.12.2019. Le modalità per effettuare quanto sopra richiesto sono riportate in allegato alla nota del Ministero della Salute (allegati A e C).

➥ Il Comunicato è disponibile al seguente link

## Elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

La decisione 2009/821/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES), contenuti negli allegati I e II. A seguito delle comunicazioni trasmesse da alcuni Stati membri, si è reso necesario aggiornare tali allegati mediante la Decisione in commento. Per quanto riguarda l'Italia, le aurità italiane hanno comunicato che il posto d'ispezione frontaliero del porto di Cagliari esclude le carcasse di ungulati, mentre viene sospeso un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Genova ed istituito un nuovo centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Milano-Malpensa.

➥ La Decisione è disponibile al seguente link

## Codici documento previsti in taric ai fini dell'applicazione del sistema REX ai paesi e territori d'oltremare.

con comunicato del 13 dicembre 2019, l'Agenzia delle Dogane informa che la Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare con l'Unione europea (DAO: "Decisione sull'associazione d'oltremare"), ha disposto l'applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) sia dell'UE. Dal 1 ° gennaio 2020, i PTOM dovranno pertanto applicare il sistema REX, in sostituzione dell'attuale certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti o della dichiarazione di origine fornita dall'esportatore nel paese da cui provengono le merci. A differenza del Sistema di preferenze generalizzate (SPG),

la DAO non ha previsto un periodo transitorio in cui saranno applicabili entrambi i sistemi.
Per consentire agli Stati membri di attuare il nuovo tipo di prova dell'origine nei loro sistemi nazionali, i servizi della Commissione hanno comunicato i codici del documento TARIC per l'identificazione nella casella 44. Le istruzioni per la corretta compilazione della dichiarazione doganale saranno diramate con nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation.

➥ Il Comunicato è disponibile al seguente link

## Nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione (messaggio IM) per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della salute.

Con comunicato del 13 dicembre 2019, l'Agenzia delle Dogane comunica che nell'ambito delle attività condotte per lo Sportello Unico Doganale, per effetto dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2017/625 (relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari), a partire dal 14 dicembre 2019, il Ministero della Salute effettuerà un cambio di utilizzo dei propri sistemi informativi per il rilascio di taluni certificati sanitari/veterinari necessari per l'adempimento delle formalità doganali. Al fine di garantire il funzionamento dello Sportello unico doganale/Ministero della Salute, l'Agenzia comunica le nuove regole di compilazione della casella 44 per le dichiarazioni di importazione contenenti taluni certificati sanitari/veterinari. Per i dettagli si rinvia al comunicato.

➥ Il Comunicato è disponibile al seguente link

## Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

con la nota Prot. 207934/R.U. del 10 dicembre 2019, l'Agenzia delle Dogane commenta le principali novità dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, approvato con la Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell'8 novembre. Oggetto di precisazioni sono soprattutto le disposizioni contenute nel Protocollo 1 dell'Accordo, relativo alla definizione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa. In sostanza, nel Protocollo in questione sono

riportate le regole relative alla determinazione del carattere originario dei prodotti, riconducibili ai principi di "prodotti interamente ottenuti" e "sufficientemente lavorati". L'Agenzia avverte in proposito, che ai fini dell'effettiva attribuzione dell'origine preferenziale dovranno prevedersi analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, in base alla loro classificazione doganale, affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale. Nell'Accordo in questione, tali regole sono elencate nell'allegato B del Protocollo 1.
In deroga ai principi e alle regole dell'origine, l'art. 3 del Protocollo prevede inoltre una forma di cumulo bilaterale, in forza del quale sono definiti originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell'art. 6. Detta regola non evidenzia sostanziali novità rispetto alle consuete modalità applicative degli accordi commerciali in vigore. L'Accordo prevede anche una forma di cumulo diagonale, da applicarsi nei confronti dei materiali originari di un paese ASEAN, che applica un accordo preferenziale con la UE, con le limitazioni previste dallo stesso art. 33.
La nota segnala inoltre la presenza del divieto di restituzione dei dazi doganali (no duty drawback), di cui all'art. 15 del Protocollo, che preclude la restituzione dei dazi doganali in relazione a quei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti che possano godere del trattamento preferenziale.

Per quanto attiene invece le prove dell'origine, la Sezione 5 (artt. da 16 a 26) definisce le procedure da seguire per l'applicazione del trattamento preferenziale. I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una "dichiarazione di origine" che potrà essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo. Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:

nell'Unione:
- un "esportatore autorizzato" ai sensi dell'art. 18 del Protocollo; oppure
- un qualsiasi esportatore, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro;

a Singapore, un esportatore che:
- sia registrato presso l'autorità competente e abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN); e
- ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

## Reingegnerizzazione AIDA – processi di presentazione merci e importazione.

con la nota prot. 201666/RU del 2 dicembre 2019, l'Agenzia delle Dogane informa che le date previste dall'art. 278 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) per l'allineamento dei sistemi informativi nazionali ed unionali sono state modificate dal Regolamento (EU) 2019/632. La modifica in questione ha esteso fino al 2025 il periodo entro il quale le amministrazioni doganali e gli operatori economici possono continuare ad adottare misure transitorie (i.e. sistemi elettronici esistenti o procedure basate sulla carta) per completare un certo numero di formalità doganali.

Con decisione della Commissione deve essere ora approvato il nuovo programma di lavoro (Work Programme) per l'adeguamento dei sistemi al CDU, che sostituisce quello contenuto nella Decisione (UE) 2016/578 – basato sulla previgente formulazione dell'art. 278 del CDU.

Con particolare riferimento ai sistemi di sdoganamento all'importazione, a livello nazionale si è deciso di mantenere la data del 31 dicembre 2020 per il rilascio del nuovo sistema, nonostante la possibilità offerta dalla nuova formulazione dell'art. 278 del codice di slittamento a fine 2022.

Il mantenimento della scadenza originaria per il rilascio di tale sistema offre la possibilità di gestire su una nuova e più performante piattaforma le dichiarazioni del mondo "e-commerce" (poste e corrieri espressi), ottemperando agli obblighi che insorgeranno in tale settore a partire dal 1° gennaio 2021. Viene così inoltre, almeno in parte, depotenziato il rischio derivante dell'avvio concomitante di molteplici sistemi nazionali ed unionali concentrato nel triennio 2021 – 2023 (ICS 2, NCTS 5, AES).

In considerazione dell'alto livello di integrazione già esistente sull'attuale sistema tra le componenti presentazione merci ed importazione, si è colta l'occasione per introdurre nuove semplificazioni anche in vista degli adempimenti derivanti dalla piena attuazione a livello unionale dell'eManifest e del EMSWe – European Maritime Single Window environment di cui al Regolamento (UE) 2019/1239, procedendo alla contestuale rivisitazione delle procedure di presentazione merci.

Si è inteso delineare un percorso a livello nazionale che anticipa in parte gli sviluppi previsti a livello unionale, e trae vantaggio dall'elevato livello di integrazione già raggiunto dalle attuali procedure. La reingegnerizzazione delle dichiarazioni di importazione, basata sul modello di dati definiti a livello unionale (EUCDM – EU Customs Data Model), ha comportato quindi una rivisitazione delle procedure per la presentazione dei manifesti merci in arrivo e partenza, per la gestione delle merci in temporanea custodia e per la gestione della sicurezza delle spedizioni ai fini safety & security. La strategia adottata consente un adeguamento graduale delle procedure del sistema e delle correlate procedure degli operatori economici, garantendo un miglioramento generale delle prestazioni.

Anche per quanto riguarda la parte più strettamente legata ai manifesti merci in arrivo ed in partenza, si è fatto riferimento a modelli internazionali basati su WCO (World Customs Organization) Data Model.
Tanto premesso, l'Agenzia ricorda che il 29 novembre 2019 è stata pubblicata sul suo sito web una prima versione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi per presentazione merci (sottosezione "Presentazione merci") e importazione (sottosezione "Dichiarazioni import"). Gli operatori economici sono pertanto invitati a prendere visione del materiale pubblicato, sottoponendo eventuali osservazioni attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo: dir.organizzazione-digitaltransformation.organizzazione@adm.gov.it seguendo le indicazioni riportate nella nota, alla quale si rinvia.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

## Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2019. – Anticipazioni.

Con la nota prot. 188785/RU del 27 novembre 2019, l'Agenzia delle Dogane ricorda che il 31 ottobre 2019, con foglio recante protocollo 156148/RU, la Direzione organizzazione e digital transformation dell'Agenzia, nell'ambito dell'attività di reingegnerizzazione evolutiva delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica ed il gas naturale afferenti l'esercizio finanziario 2019, ha rappresentato modifiche sostanziali che sono state apportate alle modalità di trasmissione telematica delle stesse.
Facendo seguito a tale comunicazione, l'Agenzia procede quindi a fornire alcune anticipazioni sul contenuto e sulla struttura delle dichiarazioni, che non hanno subito, per l'anno d'imposta 2019, modifiche sostanziali rispetto a quelle dell'anno 2018; nel fare rinvio, quindi, alle precisazioni fornite con la nota prot. n. 11145/RU, del 9 febbraio 2019, che viene riportato in allegato alla nota in commento, alla quale si rinvia per i dettagli tecnici.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

## Variazione del Contributo oli lubrificanti Anno 2020.

Con la nota prot. n. 205279 del 6/12/2019, l'Agenzia delle Dogane informa che il contributo per l'importazione e/o

immissione in consumo di oli lubrificanti di cui all'art. 236 D.Lgs 152/2006, da corrispondere al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati, a partire dal 1° gennaio 2020 dovrà essere corrisposto nella misura di euro 120 a tonnellata. I dettagli bancari per l'effettuazione del relativo bonifico sono riportati nella nota in commento.

➥ **La Nota è disponibile al seguente link**

# Provvedimenti Europei

*In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.*

*EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:*

- *l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line,*
- *funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,*
- *la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.*

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| GU L 310 del 2.12.2019 | • Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1995&from=IT |



Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1996&from=IT<br><br>• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione del 29 novembre 2019 relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1997&from=IT<br><br>• Decisione di esecuzione (UE) 2019/2001 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 8579]<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2001&from=IT |
| GU C 405 del 2.12.2019 | • Avviso concernente l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Ltd e Puma SE, in relazione alle misure antidumping sulle importazioni di calzature |

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam2019/C 405/07<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1202(01)&from=IT<br><br>• Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 2019/C 405/08<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1202(02)&from=IT |
| GU L 312 del 3.12.2019 | • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione del 18 novembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2007&from=IT |
| GU L 313 del 4.12.2019 | • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=IT |

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione del 29 novembre 2019 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2020 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2027&from=IT |
| GU L 314 del 5.12.2019 | • Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione, del 28 novembre 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308 del 29 novembre 2019)<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1982R(01)&from=IT |
| GU L 316 del 6.12.2019 | • Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le |



Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014)<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2073&from=IT<br><br>• Traduzione accordo fra gli Stati Uniti D'america e L'unione europea per l'assegnazione agli stati uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli stati uniti a determinati prodotti dell'unione europea (2014)<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1206(01)&from=IT<br><br>• Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione del 23 settembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2074&from=IT<br><br>• Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2079 della Commissione del 27 novemebre 2019 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020 [notificata con il numero C(2019) 8535] |

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2079&from=IT |
| GU C 410 del 6.12.2019 | • Avviso concernente le misure antidumping in vigore sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione 2019/C 410/07<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1206(01)&from=IT |
| GU L 317 del 9.12.2019 | • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2092&from=IT<br><br>• Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo [notificata con il numero C(2019) 8092]<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2098&from=IT |
| GU C 414 del 10.11.2019 | • Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese 2019/C 414/08 |

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1210(01)&from=IT |
| GU C 414 del 10.11.2019 | • Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2117&from=IT<br><br>• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2118 della Commissione del 10 dicembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2118&from=IT<br><br>• Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 15 luglio 2019)<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1198R(01)&from=IT |
| GU L 321 del 12.12.2019 | • Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio |

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2122&from=IT<br><br>• Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2123&from=IT<br><br>• Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 Della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2124&from=IT<br><br>• Regolamento Delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da |

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2125&from=IT<br><br>• Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2126&from=IT<br><br>• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2129&from=IT<br><br>• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2130&from=IT<br><br>• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della |

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

| Gazzetta ufficiale UE | Legislazione |
|---|---|
| | Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2131&from=IT |
| GU L 324 del 13.12.2019 | • Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio del 5 dicembre 2019 recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<br><br>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2138&from=IT |

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma